



**Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Campania
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE
NAPOLI**

Prot. n. 4741/P4

Napoli, 15 maggio 2007

IL DIRIGENTE

VISTO il C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2007/08, sottoscritti in data 15 dicembre 2006 e il 21 dicembre 2005;

VISTA l'O.M. n. 75 del 21 dicembre 2006 che disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2007/08;

ESAMINATE le domande di mobilità territoriale, presentate dal personale docente in servizio negli istituti di istruzione secondaria di II grado e le domande di mobilità professionale prodotte ai fini di passaggi di cattedra e di ruolo, per l'anno scolastico 2007 /08, alle classi di concorso riferite alla secondaria di II grado;

D I S P O N E

Art. 1 con decorrenza 01.09.2007, il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso istituzioni scolastiche statali, è trasferito, in via definitiva, a domanda o d'ufficio nelle sedi indicate accanto a ciascun nominativo dell'elenco allegato.

Art. 2 L'elenco di cui all'art. 1 - che fa parte integrante del presente provvedimento - riporta i passaggi di cattedra nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado ed i passaggi di ruolo al medesimo grado di istruzione.

Art. 3 Avverso le operazioni di mobilità, gli interessati possono esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 1 dell'Accordo per la disciplina sperimentale di conciliazione e di arbitrato per il personale della scuola, sottoscritto il 18 ottobre 2001, presentando, in duplice copia, la relativa richiesta all'Ufficio di Segreteria costituito presso l'USP e all'Ufficio per il contenzioso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

In caso di mancato accordo gli interessati possono chiedere di deferire la controversia ad un arbitro secondo le modalità di cui all'art. 3 del citato accordo, ovvero, in alternativa, ricorrere al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi dell'art. 63 del D.L.vo 165/01 : in ambedue le ipotesi vale il tentativo obbligatorio di conciliazione svolto presso gli Uffici dell'Amministrazione, senza la necessità che venga riproposta la procedura di conciliazione prevista rispettivamente dinanzi all'arbitro ed al Giudice Ordinario.

In alternativa, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione previsto dagli artt. 65 e seguenti del D.L.vo 165/2001.

IL DIRIGENTE

f.to Luigi de Filippis

**Ai Dirigenti Scolastici
Napoli e Provincia**

All'Ufficio Prov.Tesoro Napoli

Alle OO.SS. Loro Sedi

All'Albo - Sede